



# La SEZIONE 15:

informazioni sulla  
regolamentazione

# Quali sono le informazioni che devo fornire nella sezione 15 della SDS?



## 15.1

**Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**



## 15.2

**Valutazione della sicurezza chimica**

Questa sezione della SDS deve recare le informazioni regolamentari riguardanti la sostanza o la miscela che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza. Inoltre, se il prodotto è costituito da una sostanza, deve chiarire se tale sostanza è stata oggetto, nell'ambito della registrazione REACH, di una valutazione di sicurezza chimica. Questa informazione nel caso di prodotti costituiti da miscele, deve essere riferita alle sostanze che costituiscono la miscela.

# 15.1

## Disposizioni legislative e regolamentari su **salute, sicurezza e ambiente** specifiche per la sostanza o la miscela



Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze della miscela), ivi comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere in base a tali prescrizioni.



Se ad esempio la sostanza o la miscela di cui la SDS è soggetta ad autorizzazione rilasciata a norma del titolo VII del REACH o a restrizioni riportate all'Allegato XVII dello stesso regolamento REACH, tali disposizioni devono essere indicate.



A livello europeo è bene anche indicare se è applicabile qualche procedura per l'esportazione o l'importazione di sostanze dall'Europa o verso l'Europa (Regolamento UE 2012/649).

Oltre a queste informazioni, posso inserire in questa sottosezione (l'elenco non vuole essere esaustivo):



- legislazioni nazionali del pertinente Stato membro che attuano disposizioni come la direttiva sui giovani lavoratori e la direttiva sulle lavoratrici gestanti, in quanto queste possono prescrivere che tali **categorie di lavoratori** non svolgano la propria attività a contatto con determinate sostanze o miscele;



- informazioni derivanti dalla legislazione in materia di **biocidi** e prodotti **fitosanitari**, quali approvazione/autorizzazione stato/numeri, informazioni sull'etichettatura supplementari derivanti dalla legislazione specifica;

- informazioni sugli elementi applicabili della direttiva quadro sulle **acque**;

- informazioni relative alla classificazione del prodotto secondo la **direttiva 2012/18/UE** (direttiva Seveso);



- per pitture e vernici, è possibile includere qui un riferimento, se del caso, alla direttiva 2004/42/CE sulla limitazione delle emissioni di **composti organici volatili**;

- per i **detergenti**, gli ingredienti dichiarati a norma del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti, se non sono già riportati tra gli elementi di etichettatura alla sezione 2.2;

- altre informazioni sulla situazione normativa nazionale della sostanza o della miscela (incluse le sostanze della miscela), nonché indicazioni in merito alle iniziative che il **destinatario** deve intraprendere per ottemperare a tali prescrizioni.

Si consiglia di specificare chiaramente se le normative menzionate si applicano al prodotto.



## 15.2

# Valutazione della sicurezza chimica

Questa sottosezione della SDS deve indicare se sia stata o no effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela.

Se il prodotto è una sostanza prodotta o importata da extra UE, e la sostanza è stata registrata secondo il REACH, **l'obbligo di valutazione della sicurezza chimica riguarda le sostanze prodotte (o importate) in quantità superiore a 10 t/anno, pericolose.** Nel caso la sostanza sia stata acquistata da un fornitore europeo, è la presenza di una scheda di sicurezza estesa che indica se la sostanza è dotata di valutazione di sicurezza chimica.

**Per le miscele non vi è obbligo di valutazione della sicurezza chimica: l'obbligo si applica solo alle sostanze. Tuttavia va indicato se le sostanze contenute nella miscela sono state valutate.**

L'indicazione va riportata almeno per le sostanze che devono essere elencate nella sezione 3 della scheda di sicurezza. Questa indicazione deve essere coerente con gli scenari di esposizione ricevuti, e va anche verificata controllando la sezione 15 della scheda di sicurezza delle materie prime utilizzate.

Anche nel caso in cui non siano pervenuti scenari espositivi o comunque informazioni in merito alla presenza di valutazioni di sicurezza chimica da parte dei fornitori, l'informazione va comunque comunicata.

Posso ad esempio scrivere:

*15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza/miscela dal fornitore.*